

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI
RAVENNA (INTERVENTO APB 24 – LOTTO RAVENNA)
CIG N. 7928541702 CUP N. G41B16000250003**

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, contiene prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara.

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori di **COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI COMPARTI OPERATORI DEL P.O. DI RAVENNA** - in esecuzione della determina del Direttore dell'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio n. 2160 del 02/07/2019 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, Dlgs 50/2016).

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/16, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019 di conversione del D.L. 32/2019, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in quanto appalto che non presenta carattere transfrontaliero

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto SATER/Intercenter ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la

presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER/IntercenterER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

La documentazione di gara è costituita da:

- bando
- disciplinare di gara
- Facsimile domanda di partecipazione (ALL.1 al disciplinare)
- DGUE imprese consorziate (ALL. 2 al disciplinare di gara)
- dichiarazioni integrative (ALL.3 al disciplinare)
- dichiarazione impegno RTI (ALL. 4 al disciplinare di gara)
- Patto di integrità (ALL. 5 al disciplinare di gara)
- dichiarazione ausiliaria (ALL. 6 al disciplinare di gara)
- Attestazione pagamento imposta di bollo (ALL. 7 al disciplinare di gara)
- elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile integralmente al seguente link:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-eavvisi-altri-enti> nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, all'interno della piattaforma SATER.

Il bando e il disciplinare sono consultabili anche sul sito dell'Azienda Usl della Romagna <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ausl Romagna o alla piattaforma o Sistema SATER/IntercenterER è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

Estremi validazione progetto (art. 26 D.Lgs 50/2016): progetto validato in data 07/02/2018 (in atti con ID 2018/0631995 del 07/02/18)

Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesca Luzi

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto non sussistono i presupposti di fattibilità di una parte indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

- **L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa: € 3.104.530,23**
- **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 89.862,00**
- **Importo lavori a base di gara: €3.014.668,23** (escluso oneri per la sicurezza e IVA)
- **Costo manodopera** (art. 23, comma 16, Dlgs 50/2016): **€ 563.058,32**

Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Si elencano di seguito le lavorazioni con i relativi importi riconducibili alle sottoelencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010.

Lavorazione	Categoria	Class.	qualificazi one obbligator ia (si/no)	importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
					<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no)</i>
Impianti tecnologici	OG 11	IIIbis	SI	€ 1.711.286,37	Prevalente	SIOS SUB MAX 30% NO AVVALIMENTO
Componenti strutturali in acciaio	OS 18/A	I	SI	€ 185.537,46	Scorporabile/su bappaltabile	
Edifici civili e industriali	OG1	I	SI	€ 237.469,86	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi	OS6	III	NO	€ 742.532,70	Scorporabile/ subappaltabile	si
Finiture generali di natura edile	OS7	I	NO	€ 227.703,83	Scorporabile/ subappaltabile	si
IMPORTO TOTALE LAVORI				€ 3.104.530,23		

Si precisa che:

- Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste.
- In applicazione dell'art 216, comma 14, del Codice, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

Ai soli fini del subappalto si indicano le seguenti lavorazioni previste in progetto il cui importo è ricompreso nella categoria prevalente (fra parentesi viene evidenziata la categoria di cui al D.P.R. 207/2010 cui sono riconducibili le lavorazioni a fini dell'eventuale rilascio del CEL):

- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori € 135.547,32

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1.1 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara .

Si precisa che i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 se intendono eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010) devono dichiarare di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio, in alternativa indicano la consorziata per cui concorrono.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) Dlgs 50/2016, devono indicare per quali consorziati concorrono.

I consorziati designati quali esecutori dei lavori devono essere associati al Consorzio alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte della gara e **devono essere legati da un rapporto di associazione in via diretta.**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

1.2 Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, **i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione**, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, consorziati o da tutte le Imprese retiste individuate per la partecipazioni alla gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione del Consorzio stesso, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, pertanto è fatto obbligo ai consorziati indicati di produrre anch'essi il DGUE di cui al punto 3.1.2** compilando il modello presente sul SATER predisposto per le imprese mandanti, per le parti di propria spettanza (le consorziate esecutrici ai fini della compilazione del DGUE sono considerate quali mandanti) oppure utilizzando il modello "DGUE consorziate" fornito dalla stazione appaltante (ALL. 2).

1.3 Requisiti di idoneità professionale

E' richiesto il possesso del requisito di cui all'art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del Codice ed in particolare **l'iscrizione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.** *(da dichiarare nella parte IV CRITERI DI SELEZIONE punto A IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE) del DGUE).*

Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

1.4 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del DPR 207/2010, la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori compresi nell'appalto secondo quanto di seguito precisato.

Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità.

1.4.1 Imprese singole

L'Impresa singola, ai fini della partecipazione alla gara, deve essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità con riferimento alla categoria prevalente **OG 11 per classifica IV bis** oppure deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente **OG 11 per importo adeguato (Class. III bis)** e **nelle singole categorie scorporabili previste in bando, per i loro corrispondenti importi**, comprensivi degli oneri per la sicurezza, fermo restando che qualora non sia in possesso dei requisiti relativi a una o più delle categorie scorporabili OS 18-A, OG1, OS6, OS7, i relativi importi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile **OS 18-A** e **OG1** trattandosi di categorie relative a opere generali e specializzate diverse da quella prevalente, individuate nell'allegato A del DPR 207/2010 con le specificazioni previste dall'art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, come categorie a "qualificazione obbligatoria", potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, **dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE** da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale o ricorrendo all'avvalimento.

I concorrenti non hanno invece l'obbligo di dimostrare di essere in possesso di specifica qualificazione per le categorie scorporabili **OS6 e OS 7** a qualificazione non obbligatoria ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47; tali lavorazioni possono essere subappaltate per intero a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, ovvero eseguite direttamente dall'appaltatore ancorchè privo di qualificazione, restando inteso che, qualora il concorrente intenda affidarle in subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione indicante le lavorazioni che si intendono subappaltare, pena l'impossibilità di chiederne, successivamente, l'affidamento in subappalto.

E' ammesso il subappalto, fermo restando che l'importo complessivo subappaltabile non può **superare la quota del 40% dell'importo del contratto**; in base a quanto prescritto dal comma 5 dell'art.105 Dlgs 50/2016, il subappalto delle opere rientranti nella categoria OG11 (categoria cd. "superspecialistica") è consentito nei limiti del 30% dell'importo della categoria (detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2 art 105 D.Lgs. 50/2016), trattandosi di opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi dell'art 2 DM infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016, e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l'avvalimento per la categoria di opere OG 11.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, alle condizioni ivi previste.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II - titolo III del D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Si precisa che l'attestazione di qualificazione SOA posseduta deve attestare il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il possesso della certificazione del sistema qualità deve essere posseduto, in caso di associazione temporanea di Imprese, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, da tutte le Imprese per le quali l'importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore alla classifica III.

Il concorrente che abbia richiesto la verifica triennale/ intermedia o quinquennale dell'attestazione SOA dovrà produrre copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della suddetta attestazione.

1.4.2 Raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE (art. 45 lett. d), e), f) g) D.lgs 50/2016)

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE **di tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti, l'impresa mandataria assume in ogni caso in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara (art. 92, comma 2 D.P.R. 207/2010 come sostituito dall'art 12, comma 9, della legge 80/2014). I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2.

Si precisa che in mancanza di qualificazione in una o più delle categorie scorporabili, il relativo importo va ad incrementare l'importo complessivo della categoria prevalente per il quale occorrerà qualificarsi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazione di imprese di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE **di tipo verticale** i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara (attestato di qualificazione SOA) devono essere posseduti dall'Impresa mandataria capogruppo con riguardo all'importo dei lavori della categoria prevalente eventualmente aumentato dell'importo delle lavorazioni della/e categoria/e scorporabile/i o subappaltabile/i per la quale il soggetto concorrente non intenda qualificarsi. Nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Sono altresì ammessi raggruppamenti di **tipo misto** intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:

1. i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale;
e/o
2. i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.

Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale di cui sopra, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo (eventualmente aumentato dell'importo delle categorie scorporabili per cui non si possiede la qualificazione), mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.

Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica **incrementata di un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, **a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara**, salvo quanto precisato all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 61 D.P.R. 207/2010.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero dei soggetti di cui al suddetto art. 45 comma 2 lett. d) ed e) che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 8, del DPR 207/2010, devono essere posseduti, **pena l'esclusione**, da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, aggregazione.

1.5 Divieti di partecipazione

Alla gara di cui trattasi non è ammessa la compartecipazione, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di:

- consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016 e di Imprese ad essi aderenti che siano state indicate dai suddetti Consorzi quali consorziate per cui essi concorrono; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione sia del consorzio che del consorziato (art. 48, comma 7 D.Lgs 50/2016);
- imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara dell'Impresa partecipante in forma individuale;
- imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lettere d), e), f) del D.L.gs 50/2016; in tale ipotesi si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i soggetti concorrenti che si trovano in detta situazione;
- impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si trovano in dette condizioni (art 89, comma 7, del D.L.gs 50/2016).

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 05/08/2019.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL della Romagna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

L'Azienda USL si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

NB: Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a sistema file compressi (tipo .zip), si raccomanda di NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli files in esso contenuti non ulteriormente compressi.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti i controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file, una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

La domanda di partecipazione, e tutta la documentazione a corredo richiesta, deve essere redatta preferibilmente sui modelli predisposti dall'Azienda USL della Romagna e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> e sul SATER.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** naturali consecutivi continui decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

3.1 CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale "Documentazione" contiene la domanda di partecipazione e tutta la documentazione a corredo richiesta, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

3.1.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta in bollo (€ 16,00)*, preferibilmente secondo il facsimile allegato (**ALLEGATO 1**) contenente le seguenti informazioni:

il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti non ancora costituiti la domanda può essere prodotta da ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento o consorzio oppure essere presentata congiuntamente dai rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio oppure ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento produrrà distinta domanda di partecipazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, nel caso di aggregazione di rete partecipante nella forma di raggruppamento costituito), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. L'Azienda Usl si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

** Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:*

- *Copia del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Azienda Usl della Romagna, Via De Gasperi n 8 Ravenna, cod. fiscale 02483810392, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice TGZ (Direzione Provinciale di RAVENNA - Ufficio Territoriale RAVENNA), nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno (2019) ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura "imposta di bollo", nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.*

Oppure

- *attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato (ALL.7) caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.*

N.B. In caso di presentazione di più istanze di partecipazione l'imposta di bollo deve essere assolta per ogni istanza.

3.1.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando preferibilmente il modello presente sul SATER. Nel caso di partecipazioni di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, possono essere compilati i modelli di DGUE presenti a sistema, per le parti di propria spettanza, considerando le consorziate esecutrici quali mandanti, oppure si può utilizzare il Modello DGUE consorziate (ALL: 2) messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e inserito all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue:

PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento, inoltre deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto 3.1.10

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 1.2 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono rese dal soggetto che sottoscrive il DGUE sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – così come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8.11.2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nella dichiarazione di cui al punto 3.1.3 n.2 il concorrente indica i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta

Sez. A MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI (art. 80, comma 1 e 3, Dlgs 50/2016) si precisa che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti di seguito specificati alla luce delle indicazioni fornite nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 :

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- (in caso di altri tipi di società e consorzi)
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali
 - i membri del collegio sindacale (ove presente)
 - i membri del comitato per il controllo sulla gestione, (ove presente)
 - i membri del consiglio di gestione (ove presente)
 - i membri del consiglio di sorveglianza (ove presente)
 - i soggetti che benchè non siano membri di organi sociali di amministrazione e controllo risultano muniti poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa)
 - revisore contabile e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 DLGS 231/2001.
 - il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di società di capitali o consorzio,
- i soggetti titolari di una delle cariche di cui sopra **che siano cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.** Nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara versino nelle condizioni previste dall'art. 80,co. 1 D.Lgs. 50/2016, l'offerente deve dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
- il/i direttore/i tecnico/i.

Si precisa che è considerato socio di maggioranza

- Il socio unico con partecipazione al 100%
- i due soci ciascuno con una partecipazione azionaria pari al 50%,
- il socio con partecipazione pari almeno al 50%

Si precisa che il motivo di esclusione di cui al comma 2 art 80 Dlgs 50/2016 opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 1.

Parte IV – Criteri di selezione

Come precisato nelle Linee guida per la compilazione del DGUE del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016, trattandosi di un appalto di lavori pubblici di importo maggiore di 150.000 euro per il quale è necessario essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, i concorrenti non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione), Sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza

Il DGUE deve essere presentato:

- In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi compilano il modello DGUE presente a sistema per le mandanti, relativamente alla parte II, sez A e sez B, alla parte III, alla parte IV sez A e alla parte VI;
- In caso di operatore economico che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 Dlgs 50/2016 **ciascuna impresa ausiliaria** deve produrre il DGUE presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

3.1.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L'operatore economico deve rendere le ulteriori seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il facsimile ALLEGATO 3:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c bis), c ter), c quater), f-bis), f-ter) L) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, di tutti gli elaborati progettuali, delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e comunque di tutta la documentazione di gara nonché delle eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura, e di accettarne senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni;
4. di avere preso atto e tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni locali nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito o influire sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature e materiali adeguati all'entità, alla tipologia e alle categorie di lavori previste;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/5/2018. Detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente" disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-condotta (da cui può essere liberamente consultato e scaricato) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. che l'Impresa/società è in possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, Dlgs 50/2016 (indicare le certificazioni possedute che danno diritto alla riduzione dell'importo della cauzione di cui va allegata copia. Nel caso il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 risulti dall'attestazione di qualificazione SOA non occorre produrre ulteriore documentazione al riguardo);
9. **Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase):**
- a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
10. di accettare che la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto - ove sussistano i relativi presupposti di legge - nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti e della stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 8 (ultimo periodo) del D.lgs. n. 50/2016, di aver tenuto conto di ciò nella formulazione dell'offerta e di non avere nulla da eccepire al riguardo;
11. di essere consapevole che nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e di obbligarli ad ottemperare a quanto in esso disposto;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari già **costituiti**/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento al **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016); **n. 6** (codice di comportamento); **n. 7** (operatori non residenti); ove pertinente **n. 9** (concordato preventivo). e **n. 12** (privacy).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6(codice di comportamento); n. 7 (operatori non residenti); ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo); n. 12 (privacy).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dai consorzi di cui all'art 45, comma 2, lett. b) e c) Dlgs 50/2016 con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE), n.2 (elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3).

3.1.4. IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO O GEIE DI CUI ALL'ART. 45, CO.1, LETT. D), E), G), GIÀ COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Raggruppamento temporaneo: copia scansionata del mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e relativa procura speciale a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Dall'atto di mandato dovrà risultare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento che verranno assunti da ciascun concorrente nell'ambito dei propri requisiti.

Consorzio o GEIE: copia scansionata dell'atto costitutivo, statuto o contratto costitutivo con indicazione del soggetto designato quale capofila e dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dai concorrenti consorziati nell'ambito dei propri requisiti posseduti.

3.1.5 IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI CONSORZIO DI CUI ALL'ART. 45, CO.2, LETT. D), E) NON ANCORA COSTITUITI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

dichiarazione di impegno da redigersi preferibilmente in conformità all'**ALLEGATO 4**, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun concorrente che costituirà il futuro raggruppamento temporaneo/consorzio con la quale:

- a) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- b) indicano, al fine di consentire alla Stazione appaltante la preventiva verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alle imprese raggruppande o consorziate, il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) che si intende costituire, nonché le quote di partecipazione di ogni soggetto al raggruppamento o consorzio.

In particolare:

in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale **dichiarano la quota percentuale** di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascun soggetto; in tale ipotesi i lavori sono eseguiti da ciascun operatore secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.;

in caso di raggruppamenti di tipo verticale **indicano** le categorie di lavori tra quelle individuate nel bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi ed eseguire;

in caso di raggruppamenti di tipo misto **indicano** le categorie di lavoro, individuate secondo le categorie del bando di gara, per cui ciascuna associata intende qualificarsi e le rispettive quote percentuali di partecipazione alle sub-associazioni orizzontali di ciascun operatore riunito.

nel caso in cui intendano associare imprese ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010; (imprese cooptate)

indicano l'impresa cooptata (denominazione e sede legale della/e stessa/e), e dichiarano altresì:

- che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

3.1.6. IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione e di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
2. dichiarazione (sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun Impresa retista indicata) che indichi la quota di partecipazione e di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- (In caso di RTI già costituito)

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- (In caso di RTI costituendo)

copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione ed esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

3.1.7. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 D.lgs 50/2016, di Euro 62.090,60** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, (compreso l'importo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dai medesimi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso *il tesoriere dell'AUSL della Romagna INTESA SAN PAOLO s.p.a IBAN 80U03069132981000003000062 Intestato AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - AreaCesena*;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, indicante quale beneficiario: *AZIENDA USL DELLA ROMAGNA- via de Gasperi,8 – RAVENNA*. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9, del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*.

- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER** in una delle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione della garanzia, in caso di cumulo di riduzioni, le riduzioni successive alla prima devono essere calcolate sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

3.1.8 PATTO D'INTEGRITÀ (V. ALL. 5) debitamento sottoscritto da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

3.1.9 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI € 140,00 relativa al pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **da parte dei concorrenti** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 **CODICE CIG: 7928541702**

In caso di associazioni temporanee fra imprese, anche costituenti, il versamento dovrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese che facenti parte del Raggruppamento, Consorzio ordinario, aggregazione di rete di imprese.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.1.10 AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.lgs 50/2016, **dovrà indicare nel DGUE Parte II, Sezione C**, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare all'interno della **BUSTA DOCUMENTAZIONE**, la seguente ulteriore documentazione :

1. **un DGUE distinto a firma dell'ausiliaria**, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilando il modello presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
2. **una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO 6, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti;
3. il contratto **in originale firmato digitalmente**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Si precisa che, anche al fine di quanto disposto dall'art 89 co 9 del D.Lgs 50/2016, il contratto di avvalimento **dovrà, tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;**
4. (eventuale) copia attestazione SOA

3.1.11 "PASOUE" di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASOUE relativo all'ausiliaria;

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti il PASOUE deve riportare tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 1 lett. b) e c)

del Codice, il PASSOE deve riportare il consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, in caso di avvalimento anche le imprese ausiliarie.

La stazione appaltante precisa che il PASSOE, che si ottiene previa registrazione a sistema, non rappresenta giuridicamente una condizione di partecipazione, ma mezzo essenziale per consentire alla stazione appaltante una sicura e celere verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 6 bis del Codice; pertanto la mancata produzione del PASSOE in sede di gara non costituisce motivo di esclusione, ma nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

3.1.12 ATTESTATO DI SOPRALLUOGO rilasciato dall'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Azienda USL della Romagna. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 8. SOPRALLUOGO.

INDICAZIONI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURSI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

- **la mandataria/capofila** dovrà presentare tutta la documentazione di cui al **paragrafo 3**;
- **ciascuna Impresa mandante/consorzata** dovrà produrre le dichiarazioni integrative di cui al **paragrafo 3.1.3 con riferimento a n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 6** (codice di comportamento); **n. 7** (operatori non residenti); **ove pertinente, n. 9** (concordato preventivo) e **n. 12**. (privacy).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti al momento di presentazione dell'offerta:

- **ciascuna delle Impresa raggruppande/consorziate** dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste al paragrafo 3 per quanto dovute, ad eccezione di quelle di cui ai **punti 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.12** che saranno uniche per l'intero Raggruppamento.

3.2 BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'operatore economico compilerà l'offerta economica inserendo nel campo previsto il **ribasso percentuale unico offerto, da applicare all'importo a base di gara**, al netto dell'IVA. Verranno prese in considerazione fino a **n.3 cifre decimali**.

L'offerta dovrà contenere anche i seguenti elementi:

- a) La stima dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. "oneri aziendali") presumibilmente necessari all'esecuzione dell'appalto di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- b) La stima dei **propri costi della manodopera (art. 95 comma 10 dlgs 50/2016)**, ai fini della successiva verifica di cui all'art. 95, comma 10, Dlgs 50/2016.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 3.1.1

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Come stabilito dall'art. 97, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'esclusione automatica verrà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 ma pari o superiore a 5, si attiverà il procedimento di contraddittorio secondo quanto disposto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di quanto stabilito al comma 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora invece il numero delle offerte sia inferiore a 5, il procedimento del contraddittorio sarà attivato nel solo caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Il Seggio di gara rimetterà gli atti al RUP affinché provveda ad effettuare tale verifica.

Il RUP formulerà quindi alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non ritenuta anomala.

5. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo art 105, in presenza di opere riconducibili alle categorie "superspecializzate" (cd "SIOS") di cui all'art 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, come elencate nel Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016, ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto; pertanto il subappalto delle opere rientranti nella categoria **OG 11** (categoria cd. "superspecialistica") è consentito nei limiti del 30% dell'importo della categoria (detto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2 art 105 D.Lgs. 50/2016), trattandosi di opere qualificate come "strutture impianti e opere speciali" ai sensi dell'art 2 DM infrastrutture e trasporti n. 248 del 10/11/2016, e non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 non è ammesso l'avvalimento per la categoria di opere OG 11.

Si precisa che:

- **gli operatori economici non in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS 18 e OG1** -dovranno presentare, ai sensi dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, apposita dichiarazione, da rendere compilando il punto D della parte II del DGUE attestante che l'operatore economico affiderà in subappalto, le lavorazioni relative alle suddette categorie nn eseguibili direttamente dall'aggiudicatario; **la mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo di esclusione.**
- **gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dal presente bando o non in possesso di qualificazione inerente le categorie OS 6 e OS 7**, qualora in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà presentare idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016, indicante le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle quote di partecipazione e/o categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.lgs 50/2016 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di aggiudicazione a favore dell'impresa avvalente, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

NON E' AMMESSO L'AVVALIMENTO PER LE LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG 11 ai sensi dell'art. 89 comma 11 Dlgs 50/2016.

8. SOPRALLUOGO

Ai fini di una più corretta e ponderata formulazione dell'offerta, per la partecipazione è necessario effettuare un sopralluogo assistito sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori. ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata telefonicamente contattando la geom. Maria Grazia Arienti al n. 0544/285787 (o attraverso la segreteria al n. 0544/285799) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed inviando un mail di conferma a mariagrazia.orienti@auslromagna.it con indicazione della denominazione del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Potranno effettuare il sopralluogo assistito:

- Titolare o un rappresentante legale come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro, SOA
- procuratore dell'operatore economico munito di procura notarile che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici;
- direttore tecnico del concorrente come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro;
- da soggetto diverso **purché dipendente dell'operatore economico concorrente**, munito di delega dal legale rappresentante dell'impresa; nella delega il soggetto delegante dovrà precisare il ruolo rivestito dal delegato all'interno della compagine dell'operatore economico concorrente.(dipendente a tempo determinato, indeterminato, contratto di collaborazione co.co.co. o co.co.pro).

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.1.6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.1.6 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso; qualora il sopralluogo venga effettuato da una

sola impresa del costituendo RTI è necessario obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti al sopralluogo.

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.

La mancata allegazione dell'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio *oppure* da tutte le consorziate che saranno dallo stesso indicate come esecutrici.

Si precisa che in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate in precedenza con riferimento alle imprese singole.

L'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato al termine del sopralluogo dovrà essere allegato all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

9. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici, **entro il termine indicato sul portale.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite sul SATER, entro il termine indicato sul SATER stesso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici

10. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante il Sistema (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

È onere dell'Operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, ove ammesso, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica **virtuale** avrà luogo il giorno **26/08/2019 alle ore 10**

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Nella seduta pubblica virtuale il seggio/Autorità di gara procederà a:

- verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;
- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 6, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso.

Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione;

- adottare (solo successivamente all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio) il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76 del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al SATER;

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato, ai sensi di legge sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente"

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante, al di fuori dei casi di attivazione del soccorso istruttorio, si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentati in sede di offerta o di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nella medesima seduta o in altra seduta pubblica virtuale la cui data sarà comunicata ai concorrenti mediante SATER, si procederà:

- all'apertura, per tutti i concorrenti ammessi, dell'offerta economica, e alla verifica del contenuto;
- all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, 2bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 97 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10. Si precisa che il calcolo sarà eseguito in automatico tramite la piattaforma SATER.

Si precisa che la media è calcolata fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 ma inferiore a 10, si attiverà il procedimento di contraddittorio secondo quanto disposto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di quanto stabilito al comma 3-bis dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora invece il numero delle offerte sia inferiore a 5, il procedimento del contraddittorio sarà attivato nel solo caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa all'individuazione della graduatoria di gara

Il Seggio di gara/Autorità di gara rimetterà gli atti al RUP affinché provveda ad effettuare tale verifica. Il RUP formulerà quindi alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non ritenuta anomala.

12. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante è tenuta a procedere relativamente ai costi della manodopera, a prescindere dell'esistenza di un sospetto formale di anomalia, ad accertare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento, e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo al 1° classificato non anomalo tramite l'utilizzo del sistema AVCPass e del collegamento telematico per la richiesta del DURC on line.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.700,00 circa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che **sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione** salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione allo scadere dei 180 giorni; l'AUSL resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del contratto.

Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell'art. 103 dlgs 50/2016. Detta cauzione deve essere redatta secondo lo schema tipo del Decreto del ministro dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018. E' ammessa la riduzione della garanzia definitiva nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria come disciplinata al punto 3.1.7 del paragrafo 3.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- L'Azienda USL si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in via di autotutela qualora ritenuto opportuno, con atto motivato, il presente procedimento di gara.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara, dandone comunicazione tramite il sistema SATER, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e/o scambi d'informazione inerenti la presente procedura devono avvenire tramite **posta elettronica certificata**.
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
- Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto d'appalto alle condizioni e con le modalità previste dal citato articolo e dalle norme del Capitolato speciale d'appalto.
- In armonia con la L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 209/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
 - detti Codici di comportamento sono pubblicati sul sito internet aziendale e consultabile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/item/34-codice-di-comportamento-ausl-della-romagna> da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
 - nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna.

- Il richiamo al Dlgs 50/2016 denominato anche “Codice” contenuto nel presente disciplinare deve intendersi riferito al testo vigente.
- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Luzi- U.O. Progettazione e sviluppo edilizio- Tel 0544/705789

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ausl della Romagna individuati quali “autorizzati al trattamento”, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l’AUSL della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell’Ausl della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Ausl della Romagna UO Affari Generali

e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Progettazione e sviluppo edilizio, Via Settembrini, – 48121 Rimini (RN)

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it;

L'Ausl della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott. Goriziano Facibeni, email: goriziano.facibeni@auslromagna.it; Pec: azienda@pec.auslromagna.it.

ALLEGATI:

- Facsimile domanda di partecipazione (ALL.1 al disciplinare)
- DGUE consorziata (ALL. 2 al disciplinare di gara)
- dichiarazioni integrative (ALL.3 al disciplinare)
- dichiarazione impegno RTI (ALL. 4 al disciplinare di gara)
- Patto di integrità (ALL. 5 al disciplinare di gara)
- dichiarazione ausiliaria (ALL. 6 al disciplinare di gara)
- Attestazione pagamento imposta di bollo (ALL. 7 al disciplinare di gara)